



Direzione ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

Settore Promozione e sviluppo dell'imprenditorialità, della cooperazione e delle pari opportunità per tutti

DETERMINAZIONE NUMERO: 755

DEL: 19/12/2012

Codice Direzione: DB1500

Codice Settore: DB1512

Legislatura: 9

Anno: 2012

Oggetto

L.R. 17 MARZO N. 11. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE CON GLI ORDINI DEGLI AVVOCATI PIEMONTESI.

Vista la L.R. 17 marzo 2008, n. 11, "Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti";

Richiamato l'articolo 3, comma 1 della L.R. citata, nel quale si definisce che: "La Regione stipula una convenzione con gli Ordini degli avvocati dei Fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il fondo di cui all'articolo 2, con esperienza e formazione continua specifiche nel settore."

Vista la D.G.R. n. 29-10905 del 2 marzo 2009 di approvazione dello schema di Convenzione;

Ritenuto necessario rinnovare le Convenzioni con gli Ordini degli avvocati dei Fori del Piemonte scadute nel corso del 2012, al fine di consentire l'accesso al Fondo per le donne vittime di maltrattamenti e violenze.

Considerato che lo schema di nuova Convenzione non si discosta da quello approvato con la citata n. D.G.R. n. 29-10905, se non per la necessaria acquisizione di quanto stabilito dal Decreto 20 luglio 2012 n. 140 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (12G0161)"

Dato atto che il nuovo schema di Convenzione è stato approvato dai rappresentanti degli Ordini piemontesi e che le relative comunicazioni di assenso sono agli atti degli uffici;

Dato atto che la presente Determinazione non comporta spesa a carico della Regione;



vista la L.R. 11/2008;

vista l'articolo 16 della L.R. 23/2008;

vista la D.G.R. n. 29-10905 del 2 marzo 2009;

vista la D.G.R. n. 31-4009 dell' 11 giugno 2012;

IL DIRETTORE REGIONALE

conformemente a quanto approvato dalla Giunta Regionale nella materia oggetto del presente atto con la D.G.R. n. 29-10905 del 2 marzo 2009;

DETERMINA

di approvare, per quanto indicato in premessa, la bozza di Convenzione di cui all'articolo 3, comma 1 della LR 17 marzo 2008, n. 11 "Istituzione di un Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti" da stipulare con gli Ordini degli Avvocati dei Fori del Piemonte, nel testo di cui all'allegato 1 della presente Determinazione, di cui è parte integrante e sostanziale;

Il presente atto non comporta oneri finanziari a carico della Regione;

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Paola CASAGRANDE

SP/VC



CONVENZIONE TRA
REGIONE PIEMONTE

E

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI

PREMESSO CHE

La Regione Piemonte ha approvato la Legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, "Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti".

L'articolo 3 della Legge prevede la stipula di specifiche Convenzioni con gli Ordini degli Avvocati del Piemonte al fine "di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il fondo di cui all'articolo 2, con esperienza e formazione continua specifiche nel settore".

Tutto ciò premesso tra:

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata dal Direttore, dr., nato a e domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede regionale di P.zza Castello 165, Torino.

e:

l'Ordine degli Avvocati di , rappresentato dal Presidente, Avv., nato a e domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede dell'Ordine di


si conviene e si stipula quanto segue:

1. OGGETTO

1. La Regione Piemonte e l'Ordine degli Avvocati di si impegnano a promuovere le iniziative opportune al fine della miglior diffusione e applicazione della L.R. 17.3.2008 n. 11, del suo contenuto e delle sue finalità. Tali iniziative potranno, tra l'altro, riguardare:

- a) l'organizzazione e la promozione congiunta di attività di comunicazione, promozione sui temi della L.R. 11/08;
- b) la comunicazione della stipula della presente convenzione sul sito e sulla rivista dell'Ordine ed ogni altra forma di promozione della stessa in ambito forense.

2. MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI



1. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dalla l. r. n. 11/2008 l'Ordine degli Avvocati provvederà a formare un elenco nel quale saranno inseriti gli avvocati che ne facciano domanda e che presentino i seguenti requisiti:

- a. anzianità di iscrizione all'Albo di almeno 3 anni ed assenza di sanzioni disciplinari ;
- b. iscrizione agli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato
- c. partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento che saranno organizzati e/o riconosciuti dall'Ordine e dalla Regione Piemonte;

2. Nelle more dell'attivazione e dell'espletamento del corso di formazione potranno essere iscritti agli Elenchi, ferma restando quanto previsto alle precedenti lettere a) e b) gli avvocati con specifica esperienza professionale in controversie che coinvolgano gli interessi alla tutela della dignità e dell'integrità fisica e psichica delle donne, oggetto della L.R. 11/08. L'individuazione specifica dei requisiti di iscrizione all'Albo considerati nel periodo transitorio sono demandati all'Ordine che li determinerà, compatibilmente con la garanzia di professionalità specifica, salvaguardando il più ampio accesso all'elenco e la libera scelta del legale da parte della persona offesa e li renderà noti con le stesse modalità di cui al punto 1) lettera b.

3. MODALITA' DI RACCORDO CON I SERVIZI TERRITORIALI E CON LE ASSOCIAZIONI LEGALMENTE COSTITUITE E ISCRITTE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

1. Nelle attività di promozione della LR citata, nonché per la realizzazione di attività di informazione e consulenza rivolte alle donne, gli Ordini forensi devono raccordarsi con i Centri Antiviolenza di cui alla LR 18/2009. Nelle more di attuazione della stessa Legge o sui territori nei quali la stessa non fosse ancora applicata gli Ordini e gli avvocati possono fare riferimento agli sportelli antiviolenza istituiti ai sensi del punto 5.3 dell'Allegato 1 della D.G.R. 2-9099 del 7 luglio 2008 "Piano regionale per la prevenzione della violenza contro le donne e il sostegno alle vittime" ed ai servizi socio-sanitari competenti.

2. Al fine di garantire la massima diffusione di queste attività e di valorizzare le diverse esperienze maturate sul territorio provinciale, oltre alle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro, possono essere coinvolte anche altre organizzazioni senza scopo di lucro attive sul territorio e con specifica e comprovata esperienza in materia.

4. MODALITA' DI PERIODICO AGGIORNAMENTO DELL' ELENCO DEI PROFESSIONISTI



L'elenco di cui all'articolo 2 della presente Convenzione è aggiornata almeno una volta l'anno e comunque al termine di ciascuna edizione dei Corsi di cui allo stesso articolo.

5. MODALITA' DI ACCESSO AL FONDO

1. La Regione stabilisce con il Regolamento di attuazione di cui all'articolo 4 della LR 11/08, le modalità di accesso al fondo per tutte le donne con l'eccezione di quanto garantito dal patrocinio gratuito a spese dello Stato.
2. Le domande dovranno essere presentate, sulla base di un modulo predisposto dalla Regione Piemonte o dall'ente gestore del Fondo, all'Ordine di appartenenza, il quale dovrà esprimere un parere in ordine all'ammissibilità.
3. L'ammissione sarà decisa dalla Regione o da altro Ente gestore dalla stessa delegato e verrà immediatamente comunicato all'Ordine l'eventuale non ammissione.

6. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AGLI AVVOCATI ISCRITTI NELL' ELENCO

1. Per la liquidazione degli onorari la Regione Piemonte e l'Ordine applicano i valori medi di liquidazione previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, applicando ad essi una riduzione del 25%.
2. La corresponsione sarà effettuata dalla Regione o dall'Ente gestore del Fondo, al termine di ogni fase processuale o del mandato professionale previa pro-nuncia da parte del Consiglio dell'Ordine di un parere di congruità. Per detto parere verrà riconosciuto al Consiglio dell'Ordine una quota fino all'1,5% (uno virgola cinque per cento) della liquidazione.
3. Il legale dovrà assicurare il tentativo di recupero di somme eventualmente statuite a favore della vittima.
4. Nel caso in cui al termine del processo vengano liquidate dal Giudice somme a titolo di spese legali a favore del soggetto beneficiario dell'intervento, la corresponsione del contributo potrà avvenire solo previa verifica, da parte dell'Ordine, di avvenuto idoneo tentativo di recupero delle stesse e solo per la parte eventualmente non direttamente introitata.
5. L'Ordine comunica alla Regione o all'Ente gestore del Fondo, le fattispecie, diverse da quelle sopra indicate, per le quali si imponga il recupero del contributo versato.



6. Per la eventuale sola fase stragiudiziale il compenso, determinato secondo i criteri sopra enunciati, verrà riconosciuto in base alle attività effettivamente svolte e, comunque, nella misura massima di complessivi 1.500,00 €.
7. Eventuali controversie sull'applicazione delle tariffe verranno affrontate dal Comitato paritetico di cui all'articolo 8 della presente Convenzione.

7. DURATA DELLA CONVENZIONE E REGISTRAZIONE IN CASO D'USO.

1. La presente Convenzione ha validità di tre anni a partire dalla data di stipula della stessa e può essere rinnovata. Le parti possono richiedere la revisione della Convenzione con lettera raccomandata a partire dal secondo anno di validità.
2. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti a norma delle vigenti leggi, comprese le marche da bollo, sono a carico del Consiglio dell'Ordine.

8. COMITATO PARITETICO

1. In caso di controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione la Regione convoca un Comitato paritetico composto da un rappresentante dell'Ordine e un rappresentante della Regione Piemonte, che, sentite le parti ed eventualmente i rappresentanti dell'Ente gestore del Fondo, decidono in merito alla questione sollevata.

9. ARTICOLO DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia al contenuto della l.r. n. 11/2008 e del relativo Regolamento di attuazione.
2. Le parti concordano nel demandare alla Commissione paritetica di cui all'articolo 5 del Regolamento di attuazione citato la soluzione di eventuali controversie relative all'applicazione della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

Dott.ssa Paola CASAGRANDE

Avv.

